



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “BILANCIO E PARTECIPATE”
UFFICIO “ENTRATE TRIBUTARIE”

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025 DELLE ALIQUOTE IMU E DELLA MAGGIORAZIONE IMU NELLA MISURA DELLO 0,08 PER CENTO.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 2019, a decorrere dall'anno 2020, ha istituito la “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU), con contestuale abrogazione della previgente disciplina di cui all'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle componenti dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 94, adottata in pari data, sono state approvate le aliquote IMU, comprendendo anche la maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 per l'anno 2020 e approvazione espressa della maggiorazione IMU ex comma 755 art. 1 della stessa L. 160/2019 in sostituzione della precedente maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013”, sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote IMU ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 160/2019, di istituzione del nuovo tributo;
- in particolare, con la citata delibera, in applicazione di quanto previsto dai commi 741 e ss. dell'art. 1, L. 160/2019, è stato disposto:
 - l'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo;
- l'imposta non si applica alle assimilate alle abitazioni principali, di seguito indicate:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del

24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- d) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - la detrazione di € 200,00 si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento dell'aliquota ordinaria dell'1,14% (pari dunque allo 0.855%);
 - la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In tal caso, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione, nonché che il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - è considerata abitazione principale, e dunque è esente dal tributo, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti ulteriori riduzioni del 50% della base imponibile:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ovvero a seguito di dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente che rinvia a documenti già adottati dallo stesso Ufficio Tecnico, di accertamento dello stato di inagibilità, ovvero che alleggi apposita consulenza tecnica giurata attestante l'inagibilità dell'immobile. In entrambi i casi, la riduzione per inagibilità accertata opererà dalla data di presentazione della richiesta di perizia dell'Ufficio Tecnico ovvero dalla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva corredata dal rinvio ai documenti già agli atti dell'ufficio tecnico comunale o dalla perizia tecnica giurata attestante

l'inagibilità, precisandosi, in ogni caso, che si deve trattare di inagibilità, e non di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

DATO ATTO CHE:

- con la sopra richiamata Deliberazione consiliare n. 94/2020, sono state, quindi, deliberate le seguenti aliquote:

- a) aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, co. 741, lett. b) e c) della L. 160/2019;
- b) aliquota dell'1,06% per i fabbricati di categoria D, ai sensi dell'art. 1, co. 753 della L. 160/2019, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato;
- c) aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ai sensi dell'art. 1, comma 750 della L. 160/2019;
- d) aliquota dello 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019;
- e) aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per tutti gli "altri fabbricati" diversi da quelli indicati nei punti precedenti, pari all'aliquota base dell'1,06 per cento maggiorata dello 0,08 per cento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 754 e 755 della L. 160/2019;

PRESO ATTO CHE il comma 48, art. 1, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stabilito la riduzione del 50% dell'IMU, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia e che il successivo comma 49, art. 1, L. 178/2020, ha previsto il ristoro ai Comuni della minore entrata determinata dal citato comma 48, mediante un apposito stanziamento in un Fondo la cui ripartizione avverrà con Decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

PRESO ATTO, ancora, CHE il comma 751, dell'art. 1, L. 160/2019, dispone l'esenzione dall'IMU, a partire dal 1° gennaio 2022, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e siano in ogni caso non locati;

PRESO ATTO, altresì, CHE la lettera g-bis) del comma 759, dell'art. 1, della Legge 160/2019, di disciplina delle esenzioni dal tributo, così come modificato dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: *"g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione"*;

PRESO ATTO, altresì, CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 151 del 13 dicembre 2022, adottata su rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato disposto l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 28 maggio 2022 con cui era stata approvata l'applicazione della maggiorazione IMU, ex comma 755, L. 160/2019, così come modificato dal comma 108, del D.L. 104/2020:

- agli immobili di categoria catastale "D" diversi da quelli già oggetto di aliquota maggiorata ai sensi della Deliberazione n. 94/2020;

- alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

DATO ATTO CHE:

- secondo quanto disposto dal comma 761, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 762, dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'Imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, art. 1, L. 160/2019, pubblicate ai sensi del successivo comma 767 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- ai sensi dell'articolo 1, co. 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, art. 1, L. 160/2019, pubblicate ai sensi del successivo comma 767 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, questo, adottato in data del 7 luglio 2023 e come modificato con successivo Decreto, sempre del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 06 settembre 2024, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni potrebbero disporre la diversificazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata all'anno d'imposta 2025 l'entrata in vigore del prospetto, prevedendosi che *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RITENUTO necessario, considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, come espresse nel Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2022-2041, come approvato dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 52 del 28/5/2022 e successiva Delibera n. 35 del 15/03/2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), al fine di evitare riduzioni del gettito tributario non compatibili con le esigenze di bilancio e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, confermare le medesime aliquote IMU già deliberate nell'anno 2020 e confermate per gli anni successivi, avvalendosi anche della possibilità di mantenere la maggiorazione IMU dello 0,08% (ovvero 0,8/1000) a carico delle unità immobiliari già assoggettate a tale prelievo;

RITENUTO opportuno, dunque, adottare l'atto deliberativo ricognitivo e di conferma delle aliquote e delle detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) e la maggiorazione IMU di cui al comma 755, art. 1, della L. 160/2018, come deliberate originariamente dal Consiglio comunale con la citata Deliberazione n. 94/2020 ed inserite nel prospetto elaborato sul "Portale del Federalismo Fiscale";

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RITENUTO di approvare le aliquote del tributo come riportato nel “prospetto delle aliquote”, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale” ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato1**).

RICHIAMATO il disposto di cui al comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento del “prospetto delle aliquote” e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lett. c) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in base al quale al Bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- i commi 738 e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il D.Lgs. n. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare l'art. 42;
- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97;
- lo Statuto comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 22/04/2009;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 aprile 2022;
- l'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/05/2022, che ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2022-2041, riformulato ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 91/2022 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15/03/2024;
- il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale come approvato dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Basilicata in data 8 ottobre 2024 con Deliberazione n. 167/2024/PRSP relativa a “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale – Comune di Potenza”;
- il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2025-2027 approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 23/09/2024 ;
- il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 e dato atto che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e che, pertanto, il Bilancio del Comune di Potenza è in gestione provvisoria;
- il P.E.G. per gli esercizi finanziari 2024-2026 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 10 aprile 2024;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 20 aprile 2024 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione “;

CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
 - alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1) DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), prospetto introdotto dal comma 757 dell'art. 1, L. 160/2019 e redatto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" a decorrere dal 2025;

2) DI DARE ATTO CHE il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

3) DI DARE ATTO CHE le aliquote sono corrispondenti a quelle già deliberate per l'anno 2020, come di seguito indicate:

(a) aliquota dello 0,6 per cento, con detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

(b) aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

(c) aliquota dell'1,06 per cento per gli immobili di categoria "D", ad esclusione della categoria D5, soggetti ad aliquota dell'1,14 per cento, con riserva a favore dello Stato della parte corrispondente allo 0,76 per cento;

(d) aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per gli "altri fabbricati" (vale a dire fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati del gruppo catastale D esclusi i D5, dai fabbricati merce e dai fabbricati rurali strumentali) corrispondente all'aliquota base pari all'1,06%, prevista dal comma 754 dell'art. 1, della L. 160/2019, maggiorata dell'aliquota dello 0,08 per cento già prevista come maggiorazione TASI, secondo quanto disposto dal comma 755 dell'art. 1, della L. 160/2019;

4) DI APPROVARE il mantenimento della maggiorazione IMU di cui all'art. 1, co. 755, L. 160/2019, nella misura dello 0,08 per cento, da applicare alle fattispecie degli "altri fabbricati" e delle "aree fabbricabili";

5) DI DARE ATTO CHE la somma delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU, come stabilite con la presente deliberazione, rispettano per ciascuna tipologia di immobile il vincolo di

cui all'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

6) DI TRASMETTERE il prospetto delle aliquote secondo le disposizioni contenute nel DM 7 luglio 2023 e successivo Decreto Ministeriale del 6 settembre 2024, con l'indicazione degli estremi della presente Delibera di Consiglio comunale di approvazione delle aliquote;

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente Deliberazione, entro il termine del 14 ottobre 2025, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito ministeriale, quale condizione di validità ed efficacia della stessa, applicandosi, in caso contrario, l'analogo atto adottato per l'anno precedente;

8) DI DARE ATTO CHE le disposizioni della presente deliberazione hanno effetto a decorrere del 1° gennaio 2025;

9) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze-portale del federalismo fiscale;

Con separata e successiva votazione

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Potenza, 18 febbraio 2025

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Partecipate
dott. Vito Di Lascio

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio
Roberto Falotico

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025 DELLE ALIQUOTE IMU E DELLA MAGGIORAZIONE IMU NELLA MISURA DELLO 0,08 PER CENTO.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 18 febbraio 2025

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 18 febbraio 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio